

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

per comprendere appieno l'importanza che la presente proposta di legge riveste, non è inopportuno ricordare a noi stessi quanto prezioso sia il patrimonio boschivo e quali ingenti danni possa arrecare la sua distruzione, delittuosa od accidentale.

L'utilità e l'importanza dei boschi si basa essenzialmente sulla loro capacità di conservare inalterata la configurazione del suolo. Non a caso infatti gli antichi li consideravano cosa sacra e casa della divinità.

Trascurati per molto tempo e mal tutelati contro le diverse cause di distruzione, malgrado le leggi e i vincoli che lo Stato imponeva, l'area da essi occupata è andata via via riducendosi e le pendici dei nostri monti e delle nostre colline, un tempo ammantate da lussureggiante vegetazione, sono in parte diventate brulle e rocciose.

L'utilità del bosco può essere considerata sotto l'aspetto geologico, come abbiamo visto, per la loro capacità di assicurare la consistenza del suolo, di proteggere dall'azione devastatrice delle piogge torrenziali e delle frane e dall'invasione di sabbie marine; idraulico per l'azione che esercitano sul filtraggio delle acque sotterranee e sul regime di quelle superficiali, con evidente vantaggio sulla ricchezza del patrimonio idrico che è stato ed è per la Puglia la base per lo sviluppo della sua economia; climatico per la loro influenza sull'elettricità e sull'umidità atmosferica, sull'evaporazione dell'acqua terrestre, sulla temperatura e sulla forza del vento; igienico per il grande contributo che

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

II COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTI - PESCA ACQUE INTERNE
CACCA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL VICE PRESIDENTE

possono dare al risanamento dei terreni paludosi e alla soppressione dei gas miasmatici dell'aria; infine estetico per il loro concorso all'abbellimento del paesaggio.

Numerose sono le avversità che possono danneggiare i boschi: da quelle meteoriche, come il gelo, il vento, le tempeste e la siccità, a quelle di origine animale provocate da erbivori, insetti parassiti ecc.

Ma la causa, di gran lunga più frequente, di distruzione dei boschi, va ricercata negli incendi, frutto talvolta della disinformazione, talaltra del dolo, molto spesso della disattenzione dei cittadini che, nell'intento di evadere dalla "giungla di cemento" e dalla calca frenetica delle nostre città, cercano nella campagna e nei boschi l'occasione per stabilire un riposante contatto con la natura.

Di qui, come innanzi detto, l'azione di prevenzione, di educazione, di vigilanza e di ricostituzione prevista dalla proposta di legge.

E' chiaro che le difese contro qualcuna di queste cause deleterie, sono pressochè impossibili.

Si impone quindi, almeno per i casi prevedibili e scongiurabili, una attenta opera di vigilanza e di sensibilizzazione della pubblica opinione che la proposta in oggetto opportunamente prevede.

A parte però l'avvertita necessità di tutelare il patrimonio boschivo con tutti i mezzi legislativi e tecnici a disposizione, la Regione Puglia, nell'intento di evitare l'iniquità dell'attuale legislazione nella parte in cui praticamente impone ai proprietari la ricostituzione a proprie spese dei boschi distrutti dagli incendi, ed allo scopo di dare il giusto valore ad un patrimonio che assume sempre

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

II COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIÀ - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL VICE PRESIDENTE

più le dimensioni di un bene sociale, si propone come fine non solo quello di prevenire e rimuovere le cause di distruzione dei boschi, con particolare riferimento agli incendi, ma anche quello di ricostituire i boschi distrutti a condizioni più incoraggianti di quelle precedenti.

Un altro obiettivo che la legge si propone di raggiungere è quello della conservazione della destinazione dei terreni a coltura silvana distrutti dagli incendi.

Riconosciuta pertanto la necessità di procedere alla loro ricostituzione e considerati anche gli esigui redditi che essi producono ai proprietari costituiti per il 60% circa da Comuni, le spese relative vengono in parte ascritte a carico della Regione con contributo del 75% nel caso di boschi di proprietà privata ed a totale carico della Regione per i boschi comunali. Tale ultima norma consente finalmente di poter valorizzare e ripristinare a bosco esatense superfici boscate incendiate che fino ad oggi sono rimaste distrutte per le note situazioni deficitarie dei bilanci comunali e rende giustizia ai privati proprietari che, per possedere un bene soggetto a vincoli forestali è spesso paesaggistici, possono esercitare un limitato diritto di proprietà, senza che peraltro alcuna disposizione di legge e tanto meno quella recente sul Fondo di Solidarietà Nazionale (N° 364 del 25.5.1970) abbia previsto, fra le calamità naturali, gli incendi boschivi.

Questo disegno di legge in definitiva reca anche un atto di giustizia e stanziando in bilancio una disponibilità di fondi adeguata, consente a tutti i cittadini della Regione di essere veramente uguali non solo nei doveri, ma anche nei diritti verso la legge stessa.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

II COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE
IL VICE PRESIDENTE


Il testo della proposta non richiede ulteriori chiarimenti, ma data la sua importanza e l'urgenza di rendere operanti tali disposizioni per la prossima stagione estiva, se ne chiede l'approvazione con la procedura d'urgenza.

Citazioni di legge

- 1.) Art.33 del R.D. 30-12-1923, n.3267 sul riordinamento e riforma della legislazione in materie di boschi e di terreni montani:
"Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vicinati o no, rifiuta e senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 (ore 652) del C.P.-
- 2.) Art.19 della legge 29-4-1949, n.264 recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati:
"E' data facoltà al datore di lavoro di assumere di rettamente la mano d'opera in tutti i casi in cui ta le assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale con valida delle assunzioni effettuate, indicandone i mo tivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente".-

(Giuseppe Cantatore)



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA, ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Testo di iniziativa del Consigliere Raffaele

Augelli

Art. 1

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana, pertanto essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi,

Emendamenti proposti dal Consigliere

Aurelio Andretta

Sopprimere "I terreni e" in maniera che risulti "I boschi,"

precisando che gli stessi dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

suolo una sufficiente copertura arborea.

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità, pertanto.....

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

- a) - conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo in collaborazione con la Sovrintendenza regionale scolastica;
 - b) - istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;
 - c) - azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;
 - d) - ricostituzione dei beni silvo - pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.
- L'impiego di mezzi aerei può avvenire in forma diretta o mediante convenzione con enti pubblici e privati, Compagnie aeree,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Autorità Militari ed Aereo Club,

Art. 4

L'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo - pastorali dagli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione degli Istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonché degli Enti locali e degli Enti di Associazioni Ecologiche interessate, provvederà alla ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Enti, Istituti ed Associazioni predette.

Art. 5

Per le attività di cui al comma c) del precedente art. 3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
C/SCIA - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30/12/1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I Comandi di Stazione Forestali possono inoltre avvalersi dell'opera delle Guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o colturali, legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONI AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'I. N. A. I. L. Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di P. S.

gli infortuni sul lavoro contenute nel
D. P. R. 30/6/1965, n. 1124.

A chiunque scorge in un bosco o nei terreni limitrofi, l'esistenza di un fuoco abbandonato o non custodito oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi che ha a disposizione. Ove ciò non gli fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido possibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA TUCULIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Art. 6

Al fini della presente legge il Corpo Foresta
le cura la realizzazione di quanto segue:

- a) - viali e sbarramenti spezzafuoco di qual-
siasi tipo;
- b) - strade forestali e piste di attraversamen-
to dei beni silvo - pastorali;
- c) - torri e posti di avvistamento; apparec-
chi di segnalazione, comunicazione e di
ricetrasmisione;
- d) - eventuali canalizzazioni e condutture fig-
se o mobili, relativi serbatoi, uso di
estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- e) - mezzi di trasporto specie quelli addetti
a percorrere strade e piste di montagna
o comunque piste fuori strada;
- f) - tutti i medicinali necessari al pronto
soccorso;
- g) - viveri ed altri approvvigionamenti ed at-
trezzature necessarie per il personale
adibito alle operazioni di cui alla pre-
sente legge, che deve operare lontano
dai centri abitati;
- h) - ogni altro intervento ed opera suggerita
anche da nuove tecniche.

In merito a quanto sopra il Corpo Foresta
le può organizzare con il proprio persona

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

le e per i periodi di maggiore pericolosità dei reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art. 7

Nell'applicazione delle leggi che dispongono i finanziamenti di lavori di rimboschimenti ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi stessi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere fatta dal proprietario; il quale può chiedere in proposito la concessione dei contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per lo impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti Pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

dere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli Incendi nei boschi.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi.....

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione agli Interessati.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verifi-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

cato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostruzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione dalla Regione e dalle provvidenze dello Stato.

Le Comunità Montane provvederanno affinché tutti i Comuni proprietari di beni silvo - pastorali o che comunque abbiano entro il proprio territorio comprensori boscati istituiscano, durante il periodo estivo, un adeguato servizio di vedette guardafuochi e l'istituzione di attrezzate squadre di pronto intervento coordinandone la dislocazione e l'impiego d'intesa con i Comandi Stazione Forestale.

A tal uopo ogni Comune dovrà prevedere in sede di compilazione del bilancio preventivo annuale la corrispondente spesa.

Le stesse comunità montane cureranno affinché l'ordinanza prefettizia, annualmente emanata per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri, venga rigorosamente applicata e fatta osservare

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA TOSCANA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi, si provvede ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3/3/1934, n. 383 il quale fa parimenti obbligo al Sindaco (art. 54) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza gli sono attribuiti .

Art. 8

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3 comma c) della presente legge è prevista la spesa di L. 164.000.000 già imputata al capitolo 181 del bilancio per l'esercizio 1973 l' spesa per l'assistenza, la consulenza, la propaganda e gli interventi diretti alla previsione ed estinzione degli incendi boschivi. Viene istituito per l'esercizio 1973 il seguente nuovo capitolo 181/bis di L. 100.000.000 per spese e contributi per la ricostruzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi di cui all'art. 7 mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio 1973. Per il 1974 e per ciascun esercizio successivo è autorizzata una spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di tutte le disposizioni di cui alla presente legge.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.